



CITTÀ
DI ANDRIA

Ad iniziativa di Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio	N. proposta 18
	Data 04/03/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA TRANSAZIONE INTERVENUTA SULLA CONTROVERSIA DEFINITA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI N. 1414/2021 DEL 26.07.2021 – R.G. N. 91000863/2011, PER IL PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DELLA SIG.RA S.A..

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D, to L, vo 267/2000
- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che, con Sentenza del Tribunale di Trani n. 1414 del 26 luglio 2021, il giudice, in accoglimento dell'istanza presentata dalla sig.ra S.A., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mario Losito: 1) accoglieva la domanda di parte attrice e dunque, accertava la responsabilità del Comune di Andria con riferimento al sinistro verificatosi a danno della sig.ra S.A. in data 17.05.2008, in via Rodi presso il numero civico 25, ove l'attrice inciampava in una buca presente sul manto stradale; 2) condannava il Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti della sig.ra S.A., della complessiva somma di € 7.094,41, da devalutarsi al momento del sinistro (17.05.2008), oltre interessi legali sulla somma risultante dalla devalutazione, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, dal di del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre gli ulteriori interessi legali sulla somma così calcolata dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza fino al saldo; 3) condannava il Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti dell'Erario dello Stato, delle spese sostenute nel giudizio, liquidate ex DM 55/2014 in complessivi € 5.052,00, di cui € 217,00 per esborsi, € 4.835,00 per compensi, oltre il rimborso 15% spese generali, C.N.A. ed I.V.A., se e come per legge; 4) poneva definitivamente a carico del Comune di Andria le spese di C.T.U., che dovranno essere rimborsate dall'Erario dello Stato, se e nei limiti di quanto da questo già anticipate; 5) liquidava con separato e coevo decreto, le competenze al difensore della sig.ra. S.A., parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

viste:

- la nota PEC prot. n. 24902 del 16.03.2022 a firma dell'avv. Nicola Mario Losito , con la quale si diffidava l'Ente a corrispondere in favore della sig.ra S.A. l'importo di € 8.196,29 comprensivo di devalutazione/rivalutazione e interessi, come risultante dalla Sentenza del Tribunale di Trani n. 1414 del 26 luglio 2021;

- la nota PEC prot. n. 25930 del 18.03.2022 con la quale il Servizio autonomo Avvocatura del Comune di Andria, in riscontro alla nota di cui sopra, proponeva accordo transattivo i cui termini prevedevano: a) decurtazione del dovuto (sorte capitale e spese legali) al 50% del suo ammontare o per altro importo secondo le istruzioni di cui alla tabella a tale nota allegata; b) nessun riconoscimento di interessi e/o rivalutazioni a qualunque titolo; c) pagamento in forma rateale, laddove l'entità della somma lo suggerisse; d) rilascio di quietanza soddisfacente;

- la nota PEC prot. n. 27640 del 24.03.2022 a firma dell'avv. Nicola Mario Losito , con la quale, in riscontro alla nota di cui sopra, manifestava, in nome e per conto della sua assistita, volontà transattiva, dichiarando di accettare il pagamento del 50% dell'importo dovuto a titolo di sorte capitale (epurato di interessi e rivalutazioni), pari a € **3.550,00**;

preso atto che con nota PEC prot. 112706 del 05.11.2025, l'avv. Nicola Mario Losito:

- attestava che le spese e competenze legali afferenti l'attività di assistenza, rappresentanza e difesa della sig.ra S.A. nel giudizio civile in oggetto sono state regolarmente pagate in suo favore secondo la normativa del gratuito patrocinio;

- a tal proposito, a comprova di quanto sopra, allegava copia della fattura elettronica n. FPA 1/2023 del 01.3.2023 (emessa all'ordine del Ministero della Giustizia - Tribunale di Trani per un importo complessivo di € **2.819,15 (al lordo della ritenuta d'acconto pari a € 444,38)**;

dato atto che con riferimento al debito relativo alle spese per CTU rinveniente dal dispositivo della sopra citata sentenza, sono tutt'ora in corso le attività amministrative propedeutiche alla perimetrazione del *quantum debeatur* e dunque, del successivo riconoscimento del debito fuori bilancio;

richiamata la nota prot. n. 15749 del 06.02.2026 con la quale, al fine di soddisfare le pretese creditorie come sopra illustrate e sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, si chiedeva al Settore Programmazione Economico Finanziaria l'applicazione dell'avanzo accantonato e/o vincolato per un importo necessario a coprire le richieste somme con appostamento al capitolo di spesa di competenza del Bilancio di Previsione 2026-2028, Esercizio Finanziario 2026;

considerato che:

- in relazione alla richiamata debitoria comunale, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo

transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza n. 3 del 10/01/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;

- per un verso e in termini giusciviltistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

- per altro verso e in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul quantum e sulle modalità e/o sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; laddove e viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nel caso di assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

dato atto, dunque, che:

- si rende necessario ricondurre il debito di cui all'accordo bonario raggiunto nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL.;

- si rende, altresì, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in considerazione delle caratteristiche della spesa in parola, per la somma complessiva e finale di € **6.369,15**, (di cui € 3.550,00 per sorte capitale ed € 2.819,15 per spese legali), come risultante dalla richiamata corrispondenza intercorsa con avv. Nicola Mario Losito;

- il debito fuori bilancio del presente provvedimento è riconosciuto a seguito di individuazione di apposite fonti di finanziamento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, poste interamente a carico del bilancio dell'Ente;

- contabilmente, il pagamento da effettuarsi in favore del creditore e per la causale di cui sopra, presuppone il riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio;

- altresì, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con deliberazione consiliare, statuendo in particolare che: *"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive (...)"*;

considerato, pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente locale;

- la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma del citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e che, conseguentemente, sussiste l'obbligo per il Comune di procedere al riconoscimento di tale debito in considerazione degli elementi costitutivi sin qui descritti, posto che gli stessi derivano da provvedimento giudiziale esecutivo tra le parti;

dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze sopra citate trova copertura finanziaria per l'intero importo sul capitolo n. 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

dato atto che il provvedimento sopra richiamato è esecutivo ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto;

dato atto, altresì, che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse, laddove la sentenza in premessa indicata dovesse essere portata a esecuzione in danno dell'Ente;

ritenuto, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dal provvedimento giurisdizionale sopra illustrato, giusto il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del

D.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo pari a pari ad € **6.369,15**;

visto l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione*";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;
- la Deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia approvava, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.3.2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/10/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 29/01/2026 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi documenti allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2026 avente per oggetto "*APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028*", contenente anche il Piano delle Performance 2026-2028 (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 12/06/2025 relativa all'Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico- Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

acquisito il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, in favore della sig.ra S.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dalla transazione raggiunta sul debito derivante dal carattere esecutivo della Sentenza del Tribunale di Trani n. 1414 del 26 luglio 2021, per un importo complessivo di € **6.369,15**, (di cui € 3.550,00 per sorte capitale ed € 2.819,15 per spese legali);

2. di dare atto che, con riferimento al debito relativo alle spese per CTU rinveniente dal dispositivo della sopra citata sentenza, sono tutt'ora in corso le attività amministrative propedeutiche alla perimetrazione del *quantum debeatur* e dunque, del successivo riconoscimento del debito fuori bilancio;

3. di dare atto che il finanziamento del debito scaturente dalle citate sentenze trova copertura finanziaria sul capitolo n. 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

4. di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

5. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 04/03/2026, trasmessa in data 05/03/2026, avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA TRANSAZIONE INTERVENUTA SULLA CONTROVERSIA DEFINITA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI N. 1414/2021 DEL 26.07.2021-R.G. N. 91000863/2011, PER IL PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DELLA SIG.RA S.A.";

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

PRESO ATTO che:

- il debito trae origine dalla Sentenza del Tribunale di Trani n. 1414/2021, emessa il 26 luglio 2021, con la quale l'Ente è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della Sig.ra S.A. a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 17.05.2008 in via Rodi;
- l'Avvocatura Comunale, a seguito di diffida del legale di controparte (prot. n. 24902 del 16.03.2022), ha proposto un accordo transattivo finalizzato alla riduzione del quantum dovuto;
- le parti hanno raggiunto un'intesa transattiva, formalizzata con nota PEC prot. n. 27640 del 24.03.2022, che prevede l'accettazione del 50% della sorte capitale originaria, con rinuncia totale a interessi e rivalutazione;
- le spese legali per la difesa della Sig.ra S.A. sono state quantificate in € 2.819,15, come da fattura elettronica n. FPA 1/2023 emessa nei confronti del Ministero della Giustizia;

- CONSIDERATO che il debito fuori bilancio complessivo derivante dalla transazione ammonta a € 6.369,15, così ripartito:
 - Sorte capitale: € 3.550,00;
 - Spese legali: € 2.819,15;
- DATO ATTO che la spesa trova integrale copertura finanziaria al Capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
- RILEVATO che la fattispecie in esame rientra pienamente nell'ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., in quanto il debito, pur transatto per ragioni di economicità, deriva da un provvedimento giurisdizionale esecutivo;



Collegio dei Revisori dei Conti

- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, arch. Rosario Sarcinelli in data 05/03/2026;
 - VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza in data 05/03/2026;
- tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2026 riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio di € 6.369,15 in favore della Sig.ra S.A..

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione, alla competente sezione della Corte dei Conti, anche con riferimento ad eventuali profili di responsabilità conseguenti alla necessità di ricorrere alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Andria, 05/03/2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Cafagna

dr. Ezio Filippo Castoldi

dott.ssa Elisabetta Cipolloni